

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE

Modifica della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse"

Illustri Consiglieri,

il disegno di legge modifica la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse".

Le proposte di revisione contenute nel disegno in discussione perseguono l'obiettivo di rafforzare la capacità di trasferimento tecnologico del sistema trentino della ricerca e dell'innovazione e, quindi, di contribuire allo sviluppo dell'economia locale. Si vuole promuovere il dialogo e il trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e dagli stessi verso il mercato.

L'ambito principale della riforma attiene alla posizione della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), alla quale viene attribuita una nuova qualificazione giuridica e, conseguentemente, una nuova collocazione sistematica all'interno degli enti del sistema ricerca. La norma autorizza la Provincia, alle condizioni esplicitate nei singoli articoli introdotti, a partecipare alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), che viene riconosciuta quale ente strumentale della Provincia della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

La norma stabilisce i vincoli a cui è subordinata la partecipazione della Provincia alla fondazione HIT. Si tratta di vincoli su competenze, legami con i soci fondatori, il modello di governance e la regolazione dei rapporti, anche economici, con l'ente pubblico Provincia.

Con l'occasione della revisione, vengono riviste alcune norme per adeguarle alle regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. Nello specifico viene stabilito che gli accordi di programma con le fondazioni abbiano una durata triennale. Viene inoltre recepito nella norma che, a seguito del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 142, i rapporti con l'Università di Trento sono regolati con Atto di Indirizzo e non più con Accordo di Programma.

Un ulteriore aspetto di innovazione attiene alle competenze attribuite al Comitato per la ricerca e l'innovazione, al quale viene attribuito un ruolo di supporto e valutazione tecnico -scientifica nell'ambito della ricerca.

Si propone di seguito un'analisi di dettaglio delle singole disposizioni normative interessate dal progetto di revisione.

Art. 1 Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Finalità”

Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale della Provincia Autonoma di Trento, viene introdotta una nuova disposizione normativa che riconosce all’attività di trasferimento tecnologico un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della legge provinciale n. 14 del 2005, anche con l’obiettivo di migliorare il posizionamento della Provincia in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2 Modificazioni dell’articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione”.

Ai fini dell’adeguamento della legge provinciale n. 14 del 2005 con la disposizione contenuta nell’art. 40 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, la denominazione “Agenzia per lo sviluppo s.p.a.” viene sostituita con la denominazione “Trentino Sviluppo s.p.a.”

La Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), inoltre, viene inserita tra gli enti che cooperano per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca.

Art. 3 Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Statuto”

Viene stabilito che il programma di attività della fondazione Bruno Kessler abbia durata triennale, anziché pluriennale, al fine dell’armonizzazione dello stesso con le regole dei bilanci pubblici.

Art. 4 Modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Statuto”

Viene stabilito che il programma di attività della fondazione Edmund Mach abbia durata triennale, anziché pluriennale, al fine dell’armonizzazione dello stesso con le regole dei bilanci pubblici.

Art. 5 Inserimento della Sezione II bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005 “Sezione II bis

Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)”

Viene introdotta una nuova Sezione interamente dedicata a disciplinare le competenze della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) e i rapporti tra la stessa, la Provincia e i soci fondatori.

Art. 6 Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005 “Partecipazione e scopi della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)”

Trattasi della disposizione principale in materia di regolazione dei rapporti tra la Provincia e la Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

Alla fondazione viene attribuito il ruolo di organismo di supporto dell’ente pubblico con lo scopo di favorire, attraverso i risultati della ricerca e l’innovazione sviluppati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005, lo sviluppo dell’economia locale.

In particolare, la norma definisce in dettaglio gli ambiti di attività della Fondazione HIT realizzati a supporto della Provincia e del sistema provinciale della ricerca in generale.

La condizione per la partecipazione della Provincia all’interno della Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli 12 bis e 12 ter del presente disegno di legge.

In particolare, lo Statuto della fondazione HIT deve essere approvato con deliberazione della Giunta provinciale e nella definizione dei contenuti dello stesso viene attribuito un ruolo fondamentale al Presidente della Provincia.

A seguito della partecipazione della Provincia alla fondazione HIT, a quest'ultima viene riconosciuta la natura di ente strumentale ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con un ruolo di supporto della Provincia e di stimolo nel trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e dagli stessi verso il mercato.

Nel dettaglio, alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) vengono attribuite le seguenti competenze, che dovranno essere esplicitate nello statuto della fondazione HIT: individuazione di nuovi scenari tecnologici non ancora percepiti dalle imprese; supporto per la costituzione di piattaforme tematiche e cluster tecnologici, sviluppo di attività di trasferimento tecnologico avanzato, sviluppo di servizi finalizzati alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall'ambito della ricerca e dell'innovazione trentino.

Vengono, infine, demandate allo Statuto la definizione del ruolo della fondazione HIT quale rappresentante unitario del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione all'interno delle principali reti e partenariati a livello nazionale ed europeo nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato, nonché l'esplicitazione che alla fondazione HIT sia riconosciuta una funzione di promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dall'attività di ricerca della fondazione Edmund Mach e fondazione Bruno Kessler e, eventualmente, di altri soci.

Art. 7 Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale sulla ricerca 2005 “Statuto”

La presente disposizione normativa definisce il contenuto minimo che lo Statuto della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) - nel rispetto di quanto già indicato nell'articolo 12 bis del presente disegno di legge - deve contenere rinviando, per quanto non espressamente indicato, alla volontà negoziale della Provincia e degli enti strumentali che già partecipano alla Fondazione.

In particolare, il testo definisce espressamente gli organi che devono essere presenti all'interno della Fondazione, la distribuzione delle competenze in materia di nomine dei membri degli organismi direttivi, le maggioranze qualificate richieste per le modifiche statutarie (le quali sono, in ogni caso, soggette all'approvazione preventiva della Provincia), la possibilità di ammettere la presenza di soci con funzioni consultive, il vincolo di destinare gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali con il divieto di distribuzione degli utili, l'esplicito riconoscimento della fondazione HIT quale ente strumentale della Provincia, nonché la previsione di devoluzione del patrimonio alla Provincia in caso di scioglimento della Fondazione stessa.

Le restanti disposizioni ricalcano, come anzidetto, analoghe previsioni già contenute nell'originario testo normativo e destinate alla Fondazione Edmund Mach e alla Fondazione Bruno Kessler.

Si tratta di disposizioni che disciplinano l'attività negoziale della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), anche dal punto di vista commerciale.

Art. 8 Modificazione dell'articolo 15 nella legge provinciale sulla ricerca 2005 “Rinvio alla disciplina civilistica”

La previsione di inserimento della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) all'interno della legge provinciale n. 14 del 2005 impone di armonizzare il testo originario con tale nuova disposizione, affiancando la stessa alle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler.

Nel caso dell'art. 15, dunque, viene inserito il nominativo della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) a fianco delle Fondazione Edmund Mach e Bruno Kessler relativamente alla previsione di rinvio al codice civile per quanto non espressamente stabilito nel testo di legge.

Art. 9 Modificazione dell'articolo 16 nella legge provinciale sulla ricerca 2005 “Strumenti di intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione”

Come indicato nell'art. 15 sopra commentato, anche in questo caso viene inserito il nominativo della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) a fianco delle Fondazione Edmund Mach e Bruno Kessler, per ragioni di coerenza normativa.

Come strumento di intervento tra la Provincia e l'Università degli Studi di Trento, viene inserito l'atto di indirizzo, anziché l'accordo di programma, coerentemente con le disposizioni normative intervenute nella regolazione dei rapporti tra gli indicati enti.

Viene, inoltre, definita la durata degli accordi di programma, ricondotta alla durata triennale per adeguarla alle regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Art. 10 Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Atto di indirizzo con l'Università degli studi di Trento”

Come anzidetto, viene armonizzato l'articolo in discussione con la nuova normativa prevista in materia di rapporti tra la Provincia e l'Università degli Studi di Trento. Lo strumento d'intervento previsto, infatti, non è più l'accordo di programma, bensì l'atto di indirizzo.

Art. 11 Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, con la fondazione Edmund Mach e con la fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT)”

La disposizione analizzata introduce un comma dal contenuto analogo a quello previsto per le Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach.

Tale disposizione stabilisce che le modalità di regolazione dei rapporti intercorrenti tra la Provincia e la Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) sono contenute in un accordo di programma e che tali accordi stabiliscono sia i parametri dell'attività svolta dalla fondazione sia i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia.

Viene, inoltre, estesa la disposizione che sancisce l'applicabilità dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993 n. 29, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012, alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

Art. 12 Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Accordi di programma con gli organismi di ricerca”

Attraverso l'intervento sul presente articolo si inserisce un aggiornamento normativo relativo alla definizione di “organismo di ricerca” inserendo la definizione più recente prevista nella Comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria C 198/01 del 27 giugno 2014.

Art. 13 Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 “Comitato per la ricerca e l'innovazione”

L'aspetto di innovazione inserito nel citato articolo attiene alle competenze e modalità operative attribuite al Comitato per la ricerca e l'innovazione, al quale viene attribuito il ruolo di supporto e valutazione tecnico - scientifica nell'ambito della ricerca.

Art. 14 Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale della ricerca 2005 "Disposizioni relative a Trentino Sviluppo s.p.a."

Viene riconosciuta la possibilità di attribuire alla fondazione HIT, oltre che a Trentino Sviluppo s.p.a., il compito di diffondere le conoscenze dell'offerta tecnologica, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine.

Infine, come anzidetto, ai fini dell'adeguamento della legge provinciale n. 14 del 2005 con la disposizione contenuta nell'art. 40 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, la denominazione "Agenzia per lo sviluppo s.p.a." viene sostituita con la denominazione "Trentino Sviluppo s.p.a."

Trento, 27 marzo 2020

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E LAVORO

Achille Spinelli
